



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 62 DEL 27-08-2018

Registro Generale n. 95

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N. 62 DEL 27-08-2018

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA DI INAGIBILITA' N.58 DEL 10.08.2018. SIG.
SERVILIO CARLO - EDIFICIO SITO IN VIA AMICIS N.15 - FG.38
PART.LLE 2599 sub. 1-2-8.**

Premesso che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 18.01.2017, si è determinata una situazione di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune.

Visto il “resoconto scheda FAST – Scheda preliminare per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto del 18/01/2017”, acquisito al protocollo comunale con il numero n.4824 del 27/03/2017, con il quale si attribuisce l’esito FAST finale di “Edificio NON UTILIZZABILE” all’immobile del Sig. Servilio Carlo, sito in Via Amicis n. 15 – Aggregato n. 201.

Vista l’Ordinanza Sindacale di Sgombero n.65 del 27/03/2017 con la quale si ordinava al Sig. Servilio Carlo, lo sgombero dell’immobile sito Via Amicis n.15 – Aggregato n. 201 del Comune di Pizzoli.

Richiamata l’O.P.C.M. n.10 del 19.12.2016, con cui all’art. 1 comma 2, si enuncia quanto segue: “Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti

dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari".

Vista la nota trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, acquisita al protocollo comunale n.9251 in data 27/07/2018, avente ad oggetto *"Trasmissione perizia giurata e scheda AEDES redatta ai sensi della Ordinanza n.10 del 19/12/2016"*, con cui si attribuisce l'esito finale **"E - Edificio inagibile"** all'immobile del Sig. Servilio Carlo identificato catastalmente al Fg.38 particella 2599 sub. 1,2,8 - Aggregato 201 - ED.01 ed ED.02, come meglio identificati nelle schede AeDES allegate alla presente.

Considerato che nell'Ordinanza Sindacale di inagibilità n.58 del 10/08/2018 è stato riportato, per mero errore materiale, un esito di tipo **"B - Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento"**.

Ritenuto dover apportare la rettifica all'Ordinanza Sindacale di inagibilità n.58 del 10.08.2017.

Ritenuto dover notificare al destinatario della presente Ordinanza Sindacale l'esito di agibilità finale: **"E - Edificio inagibile"**, secondo quanto riportato nella nota trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 e acquisita al protocollo comunale n.9251 in data 27/07/2018.

PRENDE ATTO

Dell'esito di tipo **"E - Edificio inagibile"** attribuito con scheda AeDES trasmessa dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo 2016, e quindi, a completamento dell'iter amministrativo

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Il non utilizzo dello stabile in premessa, **in quanto inagibile con esito "E - Edificio inagibile"**, e la conseguente interdizione all'accesso del fabbricato sito Via Amicis n.15 - identificato catastalmente al fg. 38, particella 2599 sub. 1-2-8, Aggregato n.201 - edificio 1 ed edificio 2, come meglio identificati nelle schede AeDES allegate alla presente, nelle more dei lavori di ripristino dell'agibilità/fruibilità dell'edificio dichiarato inagibile.
2. Il distacco di tutte le utenze (acqua, luce e gas) con tutta urgenza, nelle more del ripristino dell'agibilità/fruibilità dell'edificio dichiarato inagibile.
3. Che la locale stazione Carabinieri, la Polizia municipale, cui la presente è comunicata, sono incaricati di dare adeguata esecuzione al presente provvedimento.

DISPONE che

1. Il presente atto è immediatamente efficace.
2. Il ripristino dell'agibilità/fruibilità dell'immobile in oggetto, opportunamente comunicato al Comune da parte del proprietario, comporterà la decadenza automatica della presente Ordinanza Sindacale.
3. Che copia della presente ordinanza venga notificata:
 - Al **Sig. Servilio Carlo**, nato a Pizzoli il 17/06/1941 e residente in Via Amicis n. 15, 67017 Pizzoli (AQ) - frazione Marruci domiciliato **presso** Via Raiolo n.28, 67017 Pizzoli (AQ).

4. Che copia della presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio on-line del Comune.

AVVERTE CHE

- Ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili : Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Ing. Giovannino Anastasio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 27-08-2018
pubblicazione n. 912
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 27-08-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom.Sabatini Bruno

Copia conforme all'originale

Data 27-08-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom.Sabatini Bruno